



Consip S.p.A.

“Servizio di manutenzione licenze Indyco per la Ragioneria Generale dello Stato”

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE LICENZE INDYCO



INDICE

| | | |
|----|--|---|
| 1 | PREMESSA | 3 |
| | DEFINIZIONI | 3 |
| 2 | OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA | 4 |
| 3 | VERIFICA DI CONFORMITA' | 5 |
| 4 | RESPONSABILE DELLA FORNITURA..... | 5 |
| 5 | ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA | 6 |
| 6 | LIVELLI DI SERVIZIO | 6 |
| 7 | MODALITÀ DI COMUNICAZIONE | 7 |
| 8 | LUOGO DI SVOLGIMENTO | 7 |
| 9 | FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO | 7 |
| 10 | PENALI | 7 |



1 PREMESSA

La Ragioneria Generale dello Stato (di seguito RGS) ha manifestato l'esigenza di rendere disponibili le licenze Indyco ai capi progetto Sogei che governano le forniture di sviluppi applicativi in ambito Business Intelligence. Inoltre, vuole dare la possibilità a tutti i referenti della RGS coinvolti nei suddetti sviluppi applicativi di consultare gli schemi dei dati e le definizioni delle regole di business previsti dal processo di sviluppo.

Il prodotto software Indyco è uno strumento di modellazione e condivisione del glossario dei dati che utilizza la metodologia DFM (Dimensional Fact Modelling). Il DFM è da anni lo strumento con il quale sono state progettate le banche dati delle applicazioni del MEF, in generale, e in particolare della Ragioneria Generale dello Stato.

La scelta di orientarsi verso il prodotto Indyco è avvalorata, oltre che dall'indubbia validità del prodotto nel mercato informatico mondiale relativamente ai prodotti di tale categoria, avendo vinto nel 2015 il Gartner Cool Vendor Award per i Big Data, anche e soprattutto dalla attuale diffusione del DFM e dalla presenza di un notevole pregresso in termini di patrimonio documentativo.

Questo patrimonio documentativo – costituito da schemi concettuali delle varie aree di cui si compone il Data Warehouse e la Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni – è gestito e consultabile esclusivamente secondo il formato del prodotto Indyco.

DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante della presente fornitura, affida la fornitura oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A., beneficiaria della fornitura;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e la Società che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- Fornitura: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Società: la società aggiudicataria della fornitura;



- Malfunzionamento: qualsiasi anomalia funzionale dei prodotti software e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione rispetto alla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali.

2 OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina l’acquisizione del Servizio di manutenzione delle licenze Indyco.

Nello specifico il servizio è richiesto per:

- N. 2 (due) INDYCO STARTER KIT LICENZE ANNUALI (Codice articolo: INDYCO_STARTER_KIT)

Tali licenze permetteranno l’utilizzo da parte di:

- N. 20 (venti) utenti Builder (progettisti di DWH);
- N. 50 (cinquanta) utenti Explorer (utenti della Business Intelligence).

Le componenti SW Builder saranno ospitate su un server e utilizzate dai gruppi applicativi per il controllo del disegno delle basi dati definite dai fornitori nella fase di sviluppo oppure per la modifica degli schemi dati nel caso di manutenzione del sw. La componente Explorer sarà utilizzata dagli utenti per le consultazioni che riterranno necessarie.

La Società dovrà garantire il servizio di manutenzione delle licenze software, di cui sopra, per un periodo di **12 (dodici) mesi** a decorrere dalla data di stipula del contratto, inclusa la fee “flat” di riattivazione, a garanzia della soluzione di continuità e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

La società dovrà effettuare, per tutta la durata del contratto, il servizio di manutenzione a perfetta regola d’arte, con la necessaria diligenza e competenza professionale, secondo i termini e le modalità previste nel capitolato tecnico e negli altri documenti di gara.

In particolare il servizio di manutenzione dovrà garantire:

- Il supporto telefonico da parte di tecnici specializzati (o via mail), sui prodotti oggetto di manutenzione, senza alcun limite sul numero delle chiamate;
- l’aggiornamento del software fornito all’ultima versione disponibile



Per ogni malfunzionamento segnalato, la Società dovrà associare un numero identificativo di ticket e dovrà comunicare alla Sogei tale identificativo.

3 VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità verrà eseguita con cadenza trimestrale dal Direttore dell'Esecuzione Sogei con il supporto del Responsabile della Fornitura del Fornitore.

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte e secondo la documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.

A seguito della positiva verifica di conformità verrà emesso il relativo Verbale di “Verifica di conformità” che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile della Fornitura del Fornitore e dal Direttore dell'Esecuzione Sogei.

La Società è tenuta a prestare alla Sogei, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione della Sogei quanto necessario alle operazioni di verifica di conformità.

La Società potrà intervenire alla verifica di conformità, anche attraverso propri rappresentanti. In tal caso detti rappresentanti sono tenuti a sottoscrivere i documenti di verifica di conformità che verranno redatti da Sogei (verbali, certificato, ecc.)

In caso di esito negativo della verifica di conformità, ferma restando l'applicazione delle penali, di cui al successivo paragrafo, la Società dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro il termine che le verrà comunicato dalla Sogei, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati.

Dopo la comunicazione, da parte della Società, dell'avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Sogei procederà a nuova verifica di conformità nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, la Sogei avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire tutta o in parte la fornitura a terzi in danno della Società e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

A completamento di ogni verifica sarà in ogni caso prodotto il relativo Verbale di “Verifica di conformità” che dovrà essere sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione Sogei e dal Responsabile della Fornitura del Fornitore

4 RESPONSABILE DELLA FORNITURA

La Società dovrà comunicare alla SOGEI, congiuntamente alla documentazione per la stipula del contratto, il nominativo e i riferimenti del proprio Responsabile della Fornitura.

Il Responsabile della Società sarà l'interlocutore unico della SOGEI per gli aspetti amministrativi, per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali. Sarà cura del responsabile verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.



Per facilitare e velocizzare l'attività amministrativa di entrambe le parti, ogni comunicazione riguardante aspetti contrattuali dovrà essere scambiata, sia in formato cartaceo che elettronico, tra il responsabile SOGEI e quello della Società.

5 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

Si evidenzia che le attività di cui al presente capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3-bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

6 LIVELLI DI SERVIZIO

I livelli di servizio richiesti per il ripristino delle normali funzionalità dei prodotti software verranno misurati in base alle fasce orarie di seguito indicate:

- Dalle ore 08:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì con esclusione delle festività nazionali.

La Società a seguito dell'intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o anomalia, che verrà segnalata alla Sogei ed annotata in apposito registro, è tenuta ad adoperarsi, entro e non oltre **4 (quattro)** ore dalla segnalazione, tutte le strutture a sua disposizione per la diagnosi dell'errore e per l'individuazione e la correzione del malfunzionamento e/o anomalia riscontrati.

La risoluzione del malfunzionamento dovrà avvenire entro e non oltre **1 (uno) giorno lavorativo** dalla segnalazione del malfunzionamento stesso.

Qualora si accerti che per la correzione del malfunzionamento e/o anomalia segnalati sia necessario un tempo superiore a quello indicato precedentemente, la Società, di comune accordo con la Sogei, concorderà un nuovo termine per la correzione provvedendo a riportare in apposita nota il nuovo termine concordato per la correzione stessa. Tale nota dovrà essere sottoscritta dal Responsabile delle attività contrattuali Sogei e dal Responsabile delle attività contrattuali della Società.

In tale ipotesi la Società dovrà fornire una soluzione temporanea al malfunzionamento, che assicuri in ogni caso l'esecuzione di prestazioni equivalenti conformi ai requisiti tecnici garantiti, e mantenere costantemente informata la Sogei circa l'avanzamento delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti per la diagnosi e la correzione del malfunzionamento e/o anomalia.



7 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società si impegna a comunicare, contestualmente alla stipula del contratto, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un numero di telefono e/o un sito Web al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa alla fornitura. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a SOGEI eventuali modifiche.

8 LUOGO DI SVOLGIMENTO

Il servizio di manutenzione dovrà essere svolto presso la sede Sogei di via Mario Carucci n. 99.

9 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dalla SOGEI previa presentazione di apposita fattura, che dovrà essere emessa successivamente al verbale di positiva verifica di conformità in coerenza con quanto previsto nello Schema di contratto.

In particolare, nel caso di specie, si applica la disciplina prevista per i servizi a canone, come disciplinata dall'art. 15 comma 3 dello Schema di contratto e di seguito riportata:

Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel contratto, inerente l'erogazione di servizi a canone, il Fornitore dovrà emettere fattura con periodicità trimestrale posticipata.

Tutte le fatture dovranno riportare il numero di repertorio del contratto ed il codice CIG.

Si precisa che la mancanza di uno di questi elementi consente al committente di rifiutare la fattura entro il termine previsto.

10 PENALI

Sogei applicherà le penali, secondo le modalità previste in contratto, nei casi:

- in caso di esito negativo della verifica di conformità di cui al paragrafo 3, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno intercorrente tra la data del verbale negativo e quello positivo;
- nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione, si verifichi un ritardo rispetto al termine previsto per la presa in carico del malfunzionamento, di cui al precedente paragrafo 6, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia di cui al precedente articolo 6, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.



Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avrà diritto il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.